

DETERMINAZIONE DSAI/10/2023/EEL

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DELL'ENERGIA ALL'INGROSSO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 7 agosto 2023

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT - sesta edizione 22 luglio 2021 (di seguito: Linee Guida ACER);
- il *REMIT Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting (MoP on data reporting)* dell'ACER, compresi gli allegati, *pro tempore* vigente (di seguito MoP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);

- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- al riguardo, all’articolo 2, comma 1, punto 1), il REMIT dispone che:
 - per “*informazione privilegiata*” si intende “*un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti*”;
 - per “*informazioni*” si intendono, tra l’altro, “*(...) b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale (...), inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; (...) d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo*”;
- il successivo articolo 4, rubricato “*Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate*”, stabilisce che gli operatori di mercato devono comunicare “*al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono (...)*” (comma 1);
- al fine di assicurare un’attuazione coordinata e coerente, l’ACER pubblica indicazioni in merito all’applicazione delle definizioni di cui al citato articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT);
- segnatamente, con riguardo alla fattispecie di cui al citato articolo 4 del REMIT, le Linee Guida ACER precisano che la pubblicazione delle informazioni privilegiate deve avvenire in modo da consentirne la diffusione più ampia possibile al pubblico, garantendo un accesso facile e paritario a tutti gli utenti; pertanto, le informazioni devono essere divulgate utilizzando una piattaforma centralizzata che consenta a più operatori di mercato di condividere le informazioni con il pubblico in generale (*Inside Information Platform*); la pubblicazione simultanea sul sito *web* dell’operatore di mercato (o attraverso i social media) può essere utilizzata come mezzo di pubblicazione aggiuntivo, ma deve garantire che le informazioni pubblicate siano *identiche* (stesso evento, contenuto, formato e conformità ai requisiti minimi di qualità) a quelle pubblicate sulla piattaforma centralizzata (capitolo 4.2.1);

- al fine di un'efficace pubblicazione delle informazioni privilegiate, le predette Linee Guida ACER indicano alcuni requisiti minimi di qualità (capitolo 4.2.2), tra cui la possibilità di filtrare per categorie di dati rilevanti le informazioni pubblicate, comprese quelle storiche, in un formato scaricabile, al fine di promuoverne un uso efficiente, di accedere facilmente alla cronologia delle pubblicazioni precedenti riguardanti lo stesso evento, nonché di disporre di una funzionalità che colleghi le pubblicazioni precedenti alla/e nuova/e pubblicazione/i in modo comprensibile e facile da usare;
- inoltre, ogni pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 4, comma 1, del REMIT sotto forma di messaggio urgente di mercato (*Urgent Market Message: UMM*), deve possedere un determinato set di informazioni (descritto nelle tabelle rispettivamente per l'elettricità, per il gas naturale e per altri tipi di eventi/informazioni, di cui all'allegato VII del MoP);
- è altresì richiesto che la pubblicazione di informazioni privilegiate sia quanto più concisa e specifica possibile, nonché sufficientemente precisa e completa così da consentire una corretta comprensione dell'evento o degli eventi sottostanti (capitolo 4.2.2 delle Linee Guida ACER);
- quanto all'altro requisito della *tempestività* della pubblicazione delle informazioni privilegiate, secondo ACER tali informazioni devono essere pubblicate *prima possibile*, di regola *entro un'ora* (se non altrimenti specificato nelle norme e regolamenti applicabili), e comunque prima di avviare qualsivoglia attività di compravendita nei mercati energetici all'ingrosso a cui le informazioni privilegiate afferiscono (capitolo 4.3);
- ACER, qualora sospetti che si sia verificata una violazione del REMIT, ha il potere, tra l'altro, di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata (art. 16, comma 4, del REMIT, lettera a);
- il compito di garantire l'attuazione del divieto di abusi di mercato, tra cui l'attuazione del predetto obbligo, è attribuito alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13 del REMIT);
- gli Stati membri definiscono la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del REMIT e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l'altro nei casi di sospetta violazione dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) (comma 3) ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 6).

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- in data 20 luglio 2022, con riferimento al mercato elettrico all'ingrosso, ACER ha segnalato all'Autorità un caso di sospetta violazione dell'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del REMIT e ha chiesto, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), del REMIT, di essere tenuta informata sul caso;
- in particolare, la segnalazione di ACER riguardava la pubblicazione in modo non efficace e tempestivo da parte di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), sul proprio sito *web* e sulla piattaforma centralizzata (c.d. Piattaforma delle Informazioni Privilegiate, di seguito: PIP) gestita dal GME, delle informazioni privilegiate relative all'impianto di pompaggio idroelettrico [omissis] ubicato in [omissis] (la cui capacità installata è pari a [omissis]) nel periodo dal [omissis];
- gli Uffici dell'Autorità hanno pertanto svolto le necessarie indagini, dapprima chiedendo a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con note 24 ottobre e 8 novembre 2022 (prot. Autorità 52929 e 56636) alcune informazioni, relativamente al periodo tra il [omissis], sull'effettiva disponibilità dell'impianto come risultante dai sistemi di Terna e, [omissis]; risposte fornite da Terna con note 7 e 23 novembre 2022 (acquisite con prot. Autorità 56167 e 60845);
- in data 29 novembre 2022 è stata audita Enel Produzione, cui poi sono state inviate tre richieste di informazioni rispettivamente in data 2 dicembre 2022, 24 gennaio e 23 febbraio 2023 (prot. Autorità 63894, 5042 e 13249), riscontrate da Enel Produzione con note 22 dicembre 2022, 16 febbraio e 9 marzo 2023 (prot. Autorità 69430, 11418 e 16140);
- successivamente, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni al GME (prot. Autorità 17688 del 15 marzo 2023), che le ha fornite con nota 22 marzo 2023 (acquisita con prot. Autorità 19517);
- con nota 31 marzo 2023 (acquisita con prot. Autorità 21894) Enel Produzione ha comunicato di avere terminato gli interventi sul Portale Enel finalizzati ad una completa *compliance* con i requisiti tecnici indicati da ACER nelle Linee Guida REMIT per la pubblicazione efficace delle informazioni privilegiate e, pertanto, dal 30 marzo 2023 le informazioni privilegiate relative agli impianti di cui Enel Produzione è utente del dispacciamento sono pubblicate contestualmente sulla PIP del GME e sul Portale Enel;
- dall'esame di tutti gli elementi acquisiti, è emerso che Enel Produzione:
 - a. con riguardo all'indisponibilità dell'impianto [omissis] iniziata il [omissis] ha effettuato una pubblicazione *tardiva*; infatti, nonostante il messaggio di errore inviato dalla PIP, Enel Produzione non ha proceduto a reinviare immediatamente l'informazione privilegiata, ma ha segnalato detta indisponibilità soltanto il [omissis], dunque con più di un giorno di ritardo rispetto alla data di inizio dell'evento (e peraltro quando l'evento era ormai concluso), senza comunicare e motivare al pubblico tale ritardo (cfr. nota Enel Produzione prot. Autorità 16140 del 9 marzo 2023);

- b. nel periodo compreso tra [omissis] non ha pubblicato le informazioni privilegiate in *modo efficace*; in particolare:
- i) non ha assicurato che le informazioni privilegiate pubblicate sul proprio sito internet fossero *identiche* a quelle pubblicate sulla PIP del GME, come invece previsto nel capitolo 4.2.1 delle Linee Guida ACER;
 - ii) con riguardo alla pubblicazione di tali informazioni sulla PIP Enel Produzione non ha rispettato *i requisiti minimi* della precisione e della specificità indicati nelle Linee Guida ACER al capitolo 4.2.2 e, segnatamente:
 - a. ha pubblicato sulla PIP informazioni già trasmesse, e quindi superflue, a conclusione di numerosi eventi tra [omissis];
 - b. ha pubblicato informazioni relative a un periodo temporale già parzialmente coperto da precedenti comunicazioni, ostacolando così la ricostruzione degli eventi pubblicati sulla PIP (cfr. nota Enel Produzione prot. Autorità 16140 del 9 marzo 2023);
 - iii) non ha pubblicato le informazioni privilegiate in modo completo, accurato e corretto, determinando incoerenze, di regola di entità contenuta, per tutto il periodo considerato, tra le informazioni pubblicate sul proprio sito web, sulla PIP e quelle trasmesse a Terna con riferimento alla capacità disponibile e indisponibile dell'impianto di [omissis], incongruenze che diventano macroscopiche per il giorno [omissis];
- alla luce di quanto sopra, Enel Produzione risulta avere violato l'articolo 4 del REMIT per non avere rispettato l'obbligo di comunicare al pubblico *in modo efficace* le informazioni privilegiate di cui disponeva con riguardo all'impianto di [omissis] nel periodo compreso tra [omissis] e *in tempo utile* l'informazione privilegiata relativa all'indisponibilità dell'impianto [omissis] iniziata il [omissis]

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Enel Produzione S.p.A., di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Enel Produzione S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;

2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A. (P.IVA 05617841001) mediante PEC all'indirizzo enelproduzione@pec.enel.it e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 7 agosto 2023

Il Direttore

avv. Michele Passaro